



COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

(Città Metropolitana)

Via C. Battisti n. 2 – 20097 San Donato Milanese (MI) P.I. 00828590158

Comando di Polizia Locale

CAPITOLATO SPECIALE

PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA DEI VEICOLI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

CIG: N. 9329693239

Indice

ART. 1 – OGGETTO.....	4
ART. 2 – FINALITA'	4
ART. 3 - DURATA.....	4
ART. 4 –VALORE DELLA CONCESSIONE	4
ART 5 - PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	5
ART. 6 – REQUISITI DI AMMISSIBILITA'	5
ART. 7 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	6
ART. 8 – LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	7
ART. 9 – OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO	8
ART. 10 - ULTERIORI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	9
ART. 11 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	11
ART. 12 – CORRISPETTIVO E TARIFFE	12
ART. 13 – PARCO AUTOMEZZI.....	12
ART. 14 – DEPOSITERIA	13
ART. 15 – VERBALE DI RIMOZIONE E REGISTRI	14
ART. 16 – MODALITÀ DI CONSEGNA DEI VEICOLI E DI OGGETTI PRESENTI ALL'INTERNO DEL VEICOLO	14
ART. 17 – BOLLETTARI DI RISCOSSIONE	15
ART. 18 – CAUZIONE.....	15

ART. 19 - INTERVENTI A RISCHIO E CARICO DEL CONCESSIONARIO	16
ART. 20 - NORME DI RELAZIONE	16
ART. 21 – ASSICURAZIONE, DANNO VERSO TERZI, RESPONSABILITA' EDISCIPLINA	16
ART. 22 – OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI.....	18
ART. 23 – MODIFICHE.....	18
ART. 24 – REVOCA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	18
ART. 25 – ESECUZIONE D'UFFICIO.....	19
ART. 26 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE – SOSPENSIONE CONTRATTO	19
ART. 27 - ECCESSIVA ONEROSITA' SOPRAVVENUTA - RINEGOZIAZIONE – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	20
ART. 28 - FALLIMENTO, SUCCESSIONE E CESSIONE DELL'IMPRESA.....	20
ART. 29 - RECESSO.....	21
ART. 30 – PENALITA'	22
ART. 31 – REFERENTI	22
ART. 32 – CONTROLLO.....	22
ART. 33 – ESECUZIONE IN DANNO	23
ART. 34 – PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO.....	23
ART. 35 – INFORTUNI, DANNI E RESPONSABILITÀ.....	23
ART. 36 – OSSERVANZA DELLE NORME IN TEMA DI LAVORO, PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI.....	24
ART. 37 – NORME PER LA GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE INERENTI ALLA SICUREZZA DEL LAVORO	24
ART. 38 –SUBAPPALTO E CESSIONE CONTRATTO	24
ART. 39 – STIPULA CONTRATTO	25
ART. 40 – AVVIO DEL SERVIZIO IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	25
ART. 41 – VARIANTI	25
ART. 42 – REVISIONE PREZZO.....	25
ART. 43 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA.....	25
ART. 44 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E LOTTA ALLA DELINQUENZA MAFIOSA.....	26
ART. 45 – OBBLIGHI IN TEMA DI "LEGGE ANTICORRUZIONE"	26
ART. 46 – CLAUSOLA EX ART. 20 COMMA 3 DEL D.P.R. 16.4.2013, N° 62 (REGOLAMENTO RECANTE CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI, A NORMA DELL'ART. 54 DEL DECRETO L.VO 30.3.2001, N° 165).....	26
ART. 47 – DOMICILIO DIGITALE.....	27
ART. 48 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	27

ART. 49 – NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DATI	27
ART. 50 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	27
ART. 51 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	27
ART. 52 – DISPOSIZIONE FINALE.....	27

ART. 1 – OGGETTO

Oggetto della concessione è la gestione del servizio di rimozione trasporto e custodia dei veicoli ai sensi degli artt. 159 e 215 del Codice della Strada nonché altra tipologia di intervento successivamente meglio descritta, solo su espressa attivazione di volta in volta da parte della Polizia Locale del Comune di San Donato Milanese.

Il contratto avrà forma di atto pubblico e sarà firmato digitalmente.

ART. 2 – FINALITA'

Tutti i servizi oggetto del presente Capitolato sono ad ogni effetto servizi pubblici e, per tale motivo, non potranno essere rifiutati, differiti, sospesi o abbandonati. In tali casi si potrà procedere alla immediata e temporanea sostituzione del concessionario, ponendo a carico di quest'ultimo ogni eventuale conseguente spesa sostenuta.

ART. 3 - DURATA

La durata della concessione (escluse le eventuali opzioni) è di 2 (due) anni, con decorrenza dal 1/10/2022 e termine al 30/9/2024.

La concessione può essere rinnovata alle medesime condizioni per la durata di anni 2 (due) fino al 30/9/2026.

L'esercizio di tale facoltà è comunicato al concessionario almeno due mesi prima della scadenza del contratto di concessione.

La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a 6 mesi, alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto.

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione concedente.

Il contratto, alla fine del suddetto periodo, scadrà di pieno diritto senza bisogno di alcun avviso o disdetta.

Il Comune si riserva di procedere ad affidamento anticipato del servizio per motivi d'urgenza. In tal caso, la durata del servizio, e la stipula del contratto si intenderà retrodatata *ex tunc* alla data di affidamento anticipato risultante dalla comunicazione e/o dal verbale di consegna anticipata del servizio.

Il contratto derivante dall'affidamento di cui al presente Capitolato ha carattere aleatorio ai sensi dell'art. 1469 del Codice Civile.

ART. 4 –VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore globale stimato della concessione, calcolato sulla base dei flussi di cassa previsti in via presuntiva per il concessionario, è pari ad euro 67.500,00, di cui euro 225,00 per oneri di sicurezza, oltre I.V.A., così suddiviso:

Importo complessivo per primo biennio: euro 30.000,00 di cui euro 100,00 per oneri della sicurezza, oltre I.V.A.;

Importo complessivo per rinnovo secondo biennio: euro 30.000,00 di cui euro 100,00 per oneri della sicurezza, oltre I.V.A.;

Importo per proroga tecnica della durata massima di 6 mesi 7.500,00 di cui euro 25,00 per oneri della sicurezza, oltre I.V.A.

ART 5 - PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Procedura aperta, disciplinata dall'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata, sulla base dei criteri di valutazione e relativi pesi indicati nel documento di gara "Tabella dei criteri e dei relativi punteggi di assegnazione", attribuendo un punteggio massimo di 100 punti così suddiviso:

ELEMENTI	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta Tecnica	70
Offerta Economica	30
TOTALE	100

ART. 6 - REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Requisiti di idoneità professionale (art. 83 D.Lgs. 50/2016):

1) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;

2) Autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività di rimessa di veicoli, ai sensi dell'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 480 s.m.i. "Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse";

3) Requisiti previsti dall'articolo 354, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 s.m.i. "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada":

- cittadinanza italiana o di altro Stato membro della CE;
- età non inferiore ad anni 21;
- non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
- non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso, per reati non colposi, che siano sanzionati con la pena della reclusione non inferiore a due anni;
- non aver riportato condanne e non essere sottoposti a procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio di attività di autoriparazione;
- non essere stati interdetti o inabilitati o avere in corso un procedimento per interdizione o inabilitazione;
- essere forniti di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi prevista dall'articolo 2043 del Codice Civile per un massimale determinato con il capitolato speciale di gara previsto all'art. 354, comma 2, del D.P.R. 495/92.

Requisiti di capacità economica e finanziaria (ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016):

1) Esecuzione negli ultimi tre anni (2019, 2020, 2021) di servizi analoghi per conto di un Comune con popolazione residente pari o superiore a 30.000 abitanti per un importo non inferiore a euro 30.000,00 oltre all'Iva dovuta nei termini di legge. Il Concorrente dovrà

indicare chiaramente per ciascun servizio e ciascun anno: oggetto, importo, durata del servizio (dal .../al ...), committente (ragione sociale, codice fiscale, fax, e mail, nominativo dell'Ente e/o diverso soggetto committente), il numero della popolazione residente nel Comune presso il quale è stato espletato il servizio.

Requisiti di capacità tecnica e professionale (ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016):

1) Gli automezzi dovranno avere le caratteristiche tecniche definite all'articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i. "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada" e quelle funzionali stabilite all'appendice IV, Titolo I, del medesimo.

ART. 7 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il concessionario provvede:

- a) al servizio di rimozione, trasporto, custodia e restituzione di veicoli di qualsivoglia categoria, disposte ai sensi degli articoli 159 e 215 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii. *"Nuovo Codice della Strada"* e degli articoli 354 e 397 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii. *"Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada"*;
- b) al servizio di rimozione, trasporto, custodia e restituzione, oppure semplice spostamento di veicoli, per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, polizia giudiziaria, protezione civile, emergenza, attività manutentive urgenti del suolo o sottosuolo per eccezionali situazioni che mettano in pericolo l'incolumità pubblica, per casi contingibili e urgenti, manifestazioni, calamità, non correlate all'applicazione di sanzioni accessorie, che comportano interventi indifferibili non addebitabili al cittadino. Le suddette operazioni saranno limitate ai casi assolutamente eccezionali e necessari, secondo la valutazione degli operatori della Polizia Locale e si svolgeranno secondo le procedure previste, dando precedenza allo spostamento dei veicoli nelle immediate adiacenze;
- c) ad effettuare, a richiesta del committente, interventi di spostamento dei veicoli sottratti all'applicazione della sanzione accessoria della rimozione, nei casi indicati nell'art. 354, co. 4 del DPR 495/92 *"É vietata la rimozione dei veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, di ambulanze, dei vigili del fuoco, di soccorso, nonché di quelli dei medici che si trovano in attività di servizio in situazione di emergenza e degli invalidi, purché muniti di apposito contrassegno"*;
- d) al servizio di rimozione, trasporto, custodia e restituzione di veicoli a seguito del rilievo di incidenti stradali, qualora le parti coinvolte non si avvalgano di concessionari di fiducia o sia necessario procedere a sequestro giudiziario. Le suddette operazioni saranno limitate ai casi assolutamente eccezionali e necessari, secondo la valutazione degli agenti e degli ufficiali della Polizia Locale, nel caso in cui il conducente, o l'avente titolo, non possano provvedere alla messa in sicurezza, alla rimozione del veicolo dalla pubblica via, salvo sia possibile lasciare in sosta regolare il veicolo sinistrato, debitamente chiuso, ove non presenti pericolo per la pubblica incolumità;
- e) al servizio di rimozione, trasporto, custodia e restituzione veicoli proventi di furto o altro reato, per i quali si renda necessario provvedere alla rimozione e custodia degli stessi. Le presenti disposizioni non si applicano in caso di sequestro penale e sono limitate ai casi eccezionali e necessari secondo la valutazione del personale operante della Polizia locale, nel caso in cui l'avente titolo non risulti prontamente reperibile o comunque se, una volta rintracciato, non possa recarsi in loco a ritirare il veicolo in un congruo lasso di tempo. Essendo disposta la rimozione e custodia di cui al presente articolo nell'interesse esclusivo

dell'avente titolo a rientrare in possesso del veicolo, essa avviene ai sensi del Codice Civile e, pertanto, non genera alcuna obbligazione per l'Amministrazione, costituendo rapporto di esclusiva natura privatistica tra il concessionario e colui a vantaggio del quale è stato effettuato il recupero del veicolo, mantenendo indenne l'Amministrazione da qualsiasi spesa. Se la rimozione avviene in presenza del proprietario o di altro avente titolo, il rapporto si instaura direttamente tra questi soggetti ed il concessionario, senza che la Polizia locale rediga alcun atto. Ove il veicolo sia stato rimosso in applicazione alle sanzioni accessorie del Codice della Strada e solo in seguito si accerti che lo stesso era provento di reato, il recupero delle spese relative alla rimozione e custodia deve essere curato direttamente dal concessionario nei confronti dell'autorità giudiziaria competente;

- f) in alternativa alla rimozione di cui al precedente paragrafo, la Polizia Locale può disporre il blocco del veicolo con attrezzo a chiave applicato alle ruote, senza oneri di custodia, purché il veicolo in posizione irregolare non costituisca intralcio o pericolo alla circolazione.
- g) alla custodia di tutti i veicoli, esclusivamente nella depositaria di cui all'articolo rubricato "Depositaria", sebbene il concessionario disponga di altre aree in altri Comuni.
- h) alla rimozione, deposito, radiazione e demolizione di veicoli abbandonati e considerati rifiuti speciali ai sensi del art. 231 comma 3) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 con riferimento al Decreto Ministero dell'Interno 22 ottobre 1999, n. 460 "Regolamento recante disciplina dei casi e delle procedure di conferimento ai centri di raccolta dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti ai sensi degli articoli 927-929 e 923 del codice civile".
- i) alla rimozione, deposito, radiazione e demolizione di veicoli di cui all'art. 3, D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 209.
- j) Alla rimozione:
 - Veicoli recuperati ai sensi dell'art. 2028 c.c.;
 - Veicoli sottoposti a sequestro amministrativo ai sensi dell'art.13 della Legge n.689/1981;
 - Veicoli rimossi ai sensi dei Regolamenti comunali vigenti;

Essendo disposta la rimozione e custodia, di cui al presente paragrafo, nell'esclusivo interesse del conducente o dell'avente titolo, ai sensi del Libro IV, Titolo VI, del Codice Civile, essa non genera alcuna obbligazione per l'Amministrazione, costituendo rapporto di esclusiva natura privatistica tra il concessionario e colui a vantaggio del quale è stato eseguito il recupero del veicolo; anche qualora la rimozione del veicolo avvenga in presenza del conducente, del proprietario o di altro avente titolo, il rapporto si instaura direttamente tra questi soggetti e il concessionario, ove richiesta la sua prestazione. Pertanto, il concessionario dovrà richiedere il pagamento delle operazioni eseguite esclusivamente a chi è tenuto a ritirare il veicolo, mantenendo indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi spesa.

Il servizio oggetto della presente concessione, non riguarda il servizio di rimozione, trasporto, custodia e restituzione di veicoli, di qualsivoglia categoria, che abbiano ad oggetto provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca, ai sensi dell'articolo 214 bis del Codice della Strada, in quanto di competenza del Custode Acquirente, individuato di volta in volta dalla Prefettura di Milano — UTG e dall'Agenzia del Demanio — Direzione Regionale della Lombardia, con apposita procedura.

ART. 8 – LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il luogo in cui eseguire il servizio è il territorio del Comune di San Donato Milanese (MI), su ogni tipo di area pubblica o aperta al pubblico, anche non destinata alla circolazione, ovvero

anche privata ove tale attività sia richiesta espressamente dalla Polizia Locale per l'espletamento dei servizi previsti da disposizioni di legge.

ART. 9 – OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

L'attività affidata al concessionario deve essere da questi eseguita in conformità alla normativa vigente, alle disposizioni ricevute dal Comune e secondo l'osservanza delle norme di cui al presente Capitolato. Il concessionario non potrà in alcun modo agire di propria iniziativa, né vantare diritti o avanzare alcun tipo di pretesa in relazione alla scelta della tipologia o quantità degli interventi da effettuare, i quali rimangono circoscritti nell'ambito dei poteri discrezionali connessi alle esigenze di servizio degli organi di polizia stradale.

Il concessionario, per tutto il periodo di esecuzione del servizio, deve:

- a) risultare in possesso dei requisiti previsti dall'art. 354 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada;
- b) risultare in possesso della necessaria autorizzazione prevista dal D.P.R. n. 480 del 19 dicembre 2001 "Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse";
- c) garantire la messa a disposizione di n. 3 autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale rispondenti alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dall'art.12 dell'Appendice IV del Titolo I del Regolamento di esecuzione, ad ogni ulteriore specificazione indicata nell'art. 6, e con le seguenti ulteriori caratteristiche:
 - riportare sulle portiere la ragione sociale della ditta;
 - essere dotate di apparecchiatura segnaletica, anche luminosa, atta a tutelare l'incolumità del personale operante, in qualsiasi condizione di tempo e luogo;
 - essere munite di dispositivo luminoso supplementare, atto ad illuminare la zona di operazione durante gli interventi effettuati in ore serali o notturne;
 - ogni ulteriore specificazione indicata all'art. 10 del presente capitolato cui espressamente si rimanda.
- d) garantire la messa a disposizione di un'area di deposito rispondente alle specificazioni dell'art. 14 e ai seguenti requisiti:
 - idonea recinzione;
 - sistema di illuminazione e caratteristiche di sorvegliabilità anche mediante sistema di videosorveglianza;
 - misure di sicurezza antincendio previste dalla normativa vigente in relazione alle caratteristiche dell'area di deposito;
 - capienza minima atta a garantire il ricovero di n. 30 veicoli;
 - essere nelle disponibilità del concessionario a qualsiasi titolo, per una durata almeno pari all'affidamento del servizio, situata sul territorio del Comune di San Donato o in mancanza entro massimo 3 km in linea d'aria dal confine territoriale di San Donato Milanese, in una zona raggiungibile dai mezzi di trasporto pubblico con fermata a distanza non superiore a mt 500 di percorso pedonale;
 - ogni ulteriore specificazione indicata all'art.11 del presente capitolato cui espressamente si rimanda.

- e) Essere fornito di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi prevista dall'articolo 2043 del Codice Civile.
- f) In caso di rimozione o del blocco del veicolo, lo stato del veicolo deve essere indicato nel verbale di rimozione la cui copia verrà consegnata all'operatore del carro gru che firma il verbale per conto del custode.
- g) Il concessionario dovrà obbligatoriamente prevedere un locale nell'ambito della depositaria, debitamente attrezzato con apparecchiature telefoniche e informatiche per la restituzione dei veicoli. Inoltre, il locale dovrà avere esposto al pubblico il tariffario integrale del servizio. Qualora sussistano motivi ostativi, indicati sul verbale di rimozione da parte della Polizia Locale, il concessionario potrà consegnare il veicolo solo a seguito di nulla osta da parte del personale appartenente alla Polizia Locale, avvisando la Centrale Operativa.
- h) Il concessionario dovrà comunicare l'elenco dei veicoli giacenti al competente Ufficio dell'Amministrazione ogni 15 giorni; seguirà, poi, la notifica al proprietario dell'intimazione al ritiro del veicolo al fine di procedere al conferimento dello stesso al Demanio o per la rottamazione, a seconda dei casi. Dalla rimozione fino all'eventuale conferimento, nessuna pretesa potrà essere avanzata nei confronti dell'Amministrazione concedente in ordine al rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute dal concessionario.
- i) Il concessionario, quale sostituto dell'Amministrazione concedente, nei rapporti con gli utenti interessati è tenuto ad osservare rigorosamente gli obblighi derivanti dalla normativa di cui all'art. 1766 c.c. e ss. Per il medesimo motivo, il concessionario è tenuto ad applicare le tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale.
- j) Ai sensi dell'art. 1771 c.c. il concessionario non potrà richiedere all'Amministrazione concedente il ritiro dei veicoli in custodia, prima della scadenza della presente concessione. Al termine della presente concessione il concessionario è tenuto alla consegna dei veicoli non ritirati dai proprietari, all'Amministrazione o al nuovo concessionario. Nessuna pretesa potrà essere avanzata nei confronti dell'Amministrazione concedente in ordine al rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute dal concessionario.
- k) Il concessionario provvederà a realizzare una pagina web o spazio dedicato del proprio sito internet contenente, in sintesi, le informazioni utili in relazione al servizio. La pagina dovrà contenere indicazioni in merito agli orari di apertura e ai contatti attivabili con il gestore del servizio. Tale pagina web o spazio dedicato dovrà essere consultabile attraverso un link presente sul sito dell'ente.
- l) Il personale addetto al servizio di depositaria dovrà fornire telefonicamente ai cittadini negli orari di apertura (almeno dalle ore 8.00 alle ore 22.00) le informazioni relative alla presenza o meno del veicolo all'interno del deposito, alle modalità per ottenerne la restituzione nonché altre informazioni attinenti alle attività regolate dalla concessione.
- m) Fatto salvo il diritto di ritenzione sul vincolo ai sensi dell'art. 2756, co. 3 c.c., come previsto dall'art. 215, co. 2 e 3 CdS, in nessun caso, qualora il concessionario non riesca o possa riscuotere quanto dovuto da parte degli utenti, potranno essere avanzate pretese di alcun genere nei confronti dell'Amministrazione concedente; le spese sostenute rimarranno ad esclusivo carico del concessionario.

ART. 10 - ULTERIORI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario ed il proprio personale dipendente, in quanto incaricati dello svolgimento dei servizi di cui all'articolo 7, svolgono le funzioni di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del Codice Penale.

L'impresa appaltatrice provvede alla rimozione, al trasporto del veicolo rimosso ed alla relativa custodia, nell'attesa della restituzione agli aventi diritto, ovvero alle operazioni di blocco in loco.

L'appaltatore dovrà intervenire a seguito di richiesta telefonica da parte Comando Polizia Locale di San Donato Milanese con l'automezzo o gli automezzi più consoni al tipo di intervento segnalato e dovrà raggiungere la località indicata nel più breve tempo possibile e comunque **entro 30 minuti dalla richiesta.**

L'appaltatore provvederà in ogni caso alla rimozione dei veicoli solo su richiesta ed alla presenza degli Operatori di Polizia Locale di San Donato Milanese preposti alla vigilanza ai sensi dell'art. 12 CDS e non potrà agire di propria iniziativa, né vantare diritti o avanzare alcun tipo di pretesa in relazione alla scelta della tipologia o quantità degli interventi da effettuare, i quali rimangono circoscritti nell'ambito dei poteri discrezionali connessi alle esigenze di servizio del Comando di Polizia Locale.

In occasione di eventi, manifestazioni, fiere, concerti, incontri sportivi, servizi particolari ecc per i quali sia ragionevole ipotizzare la presenza di più veicoli da rimuovere, il Concessionario dovrà assicurare la presenza di almeno due veicoli idonei ed attrezzati, con relativi addetti, nei luoghi e nelle ore preventivamente comunicate.

Effettuata la rimozione, l'impresa appaltatrice provvederà al trasporto del veicolo ed al relativo deposito e custodia esclusivamente all'interno dell'area di cui al precedente articolo 6 e l'appaltatore, ai sensi dell'art. 397 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, ne assume la veste giuridica di custode con i relativi obblighi.

Nell'ufficio di cui all'art. 9 lettera g) devono essere esposte in modo chiaro e ben visibile le tariffe fissate dal Comune per il servizio di rimozione e custodia dei veicoli.

L'appaltatore provvederà a comunicare settimanalmente al Comando di Polizia Locale l'elenco dei veicoli rimossi e di quelli restituiti con indicazione della targa del veicolo, della data di rimozione, della data del ritiro, il numero di fattura, la somma fatturata completa della rimozione e della somma relativa ai giorni di custodia. La comunicazione avverrà tramite e-mail, con l'obbligo di dotarsi dei necessari strumenti compatibili con il sistema informatico utilizzato dalla Polizia Locale.

Parimenti, nel caso di veicoli rimossi e per i quali non si è provveduto al ritiro, dopo 15 giorni dalla rimozione l'appaltatore comunicherà al Comando di Polizia Locale il relativo elenco, al fine dell'attivazione delle procedure di cui al DPR 189/2001 e ss.mm.ii. Anche in tal caso nessuna pretesa potrà essere avanzata nei confronti dell'amministrazione concedente in ordine al rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute dall'appaltatore;

L'appaltatore, quale sostituto dell'amministrazione, nei rapporti con gli utenti interessati è tenuto ad osservare rigorosamente gli obblighi derivanti dalla normativa di cui all'art. 1766 cc, salvo quanto diversamente stabilito dal presente capitolato.

Ai sensi dell'art. 1771 cc, alla scadenza del contratto, l'appaltatore dovrà attivarsi e provvedere alla consegna dei veicoli non ritirati dai proprietari al nuovo appaltatore. Nessuna pretesa potrà essere avanzata nei confronti dell'Amministrazione concedente in ordine al rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute dall'appaltatore.

All'atto della rimozione del veicolo, dovranno essere accertate le condizioni manutentive del medesimo e gli eventuali danni presenti sullo stesso o provocati. Dette condizioni dovranno essere indicate nel verbale di rimozione che il personale della ditta provvederà a sottoscrivere, allegando eventualmente anche la relativa documentazione fotografica.

All'appaltatore è fatto obbligo di dotarsi dei mezzi e degli strumenti necessari a nonna di legge per la conservazione dei dati personali.

Il Concessionario non può rifiutarsi di svolgere i servizi oggetto della concessione di cui all'articolo 7, né ritardarne lo svolgimento, né sindacare le modalità operative degli agenti e degli ufficiali della Polizia Locale di San Donato Milanese.

ART. 11 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- a) Il servizio di rimozione deve essere garantito nell'arco delle 24 ore.
- b) Salvo richieste da parte del Comando di Polizia Locale per eventi di particolare rilevanza, devono essere messi a disposizione almeno due carri operativi nella fascia temporale 08.00-20.00 dei giorni feriali e almeno un carro operativo nella fascia temporale 20.00-08.00 dei giorni feriali e nell'arco delle 24 ore delle giornate festive. I giorni festivi sono quelli previsti dal calendario delle festività nazionali con l'aggiunta della festività del Santo Patrono.
- c) L'intervento deve essere eseguito con la massima sollecitudine; in particolare, a seguito di richiesta della Centrale Operativa o dell'operatore, l'avvenuta uscita del carro dal deposito deve essere confermata telefonicamente alla Centrale Operativa entro 10 minuti dalla richiesta. Trascorsi 30 minuti dalla richiesta senza arrivo del carro sul posto, l'intervento può essere annullato dalla Centrale Operativa senza che l'affidatario possa avanzare richieste di compenso. Ogni ritardo ingiustificato sarà annotato e contestato al fine di una valutazione del corretto svolgimento delle prestazioni e dell'applicazione delle penali previste.
- d) In caso di arrivo sul posto del conducente del veicolo sanzionato, l'autista del carro deve procedere alla riconsegna del mezzo previo pagamento delle spese di intervento e rimozione, rilasciando relativa quietanza i cui estremi sono indicati nel verbale di rimozione. Il calcolo dell'indennità chilometrica deve essere effettuato utilizzando il percorso più veloce ottenuto dal risultato indicato da Google Maps. Ogni carro deve essere dotato di servizio POS.
- e) I carri impiegati devono inoltre essere dotati di idonea apparecchiatura ricetrasmittente o altro apparecchio di ricezione collegato con la propria sede, idonea a ricevere tempestivamente eventuali comunicazioni telefoniche della Polizia Locale.
- f) Eventuali danni nelle operazioni di rimozione/recupero/bloccaggio e custodia sono a carico dell'affidatario del servizio che deve stipulare apposite polizze assicurative.
- g) Il servizio di consegna presso il deposito dei veicoli rimossi deve essere garantito nella fascia oraria almeno 8.00 - 20.00 dal lunedì al sabato; dell'avvenuta restituzione deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal custode e dall'avente diritto. Per il pagamento deve essere messo a disposizione dell'utente il servizio POS.
- h) Il concessionario provvederà a comunicare giornalmente alla Centrale Operativa della Polizia Locale l'elenco dei veicoli rimossi e di tutti gli interventi effettuati; la comunicazione dovrà avvenire in via informatica, con l'obbligo di dotarsi dei necessari strumenti compatibili con il sistema informatico utilizzato dal Corpo della Polizia Locale. Dovranno essere forniti i seguenti dati:
 - dati dei veicoli rimossi (comprese le rimozioni effettuate da carro in dotazione del Comando Polizia Locale) o bloccati, spazio per annotare motivazioni ostative alla riconsegna; indicazione in tempo reale dell'avvenuta restituzione all'avente diritto;
 - report aggiornati in tempo reale del servizio comprendenti almeno i seguenti dati:

numero progressivo dell'intervento, marca modello e targa del veicolo, massa complessiva a pieno carico del veicolo, data orario e località di intervento, data di riconsegna del veicolo specificando se l'intervento si è concluso come semplice chiamata, estremi quietanza (numero progressivo e importo).

- i) Deve essere indicato un unico soggetto referente del servizio ed uno o più recapiti telefonici sempre attivi.

ART. 12 – CORRISPETTIVO E TARIFFE

Per lo svolgimento del servizio l'affidatario applicherà per tutta la durata della concessione, le tariffe determinate con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 7 giugno 2022, riportate nell'allegato A, al netto del ribasso offerto in sede di gara, salvo quanto previsto dal D.M. 4 settembre 1998, n.401 in merito all'aggiornamento periodico.

L'affidamento del servizio di cui al presente Capitolato è comprensivo di tutte le spese sostenute dal concessionario per i veicoli non ritirati dagli aventi titolo, anche dopo la scadenza naturale dell'affidamento, fino all'esecuzione delle procedure di alienazione, conformemente a quanto indicato dall'articolo 3 del D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 189 ss.mm.ii.

Il valore annuale del contratto è stimato presuntivamente in euro 15.000,00 di cui euro 50,00 pero oneri di sicurezza, IVA esclusa, sulla base dell'analisi dei dati relativi agli anni pregressi. Tale importo è puramente indicativo e suscettibile sia in aumento che in diminuzione; le eventuali variazioni in aumento o in diminuzione non costituiscono in alcun modo presupposto per modificazioni contrattuali né per richieste di revisione delle condizioni economiche applicate. Tale valore non impegna in alcun modo l'Ente concedente e non costituisce garanzia di corrispondenti introiti per il concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio operativo inerente alla gestione del servizio. La remunerazione del contratto consisterà esclusivamente nell'introito delle tariffe sopra descritte. Il pagamento del corrispettivo è posto a carico del trasgressore o dell'obbligato in solido. Alcun credito, in nessun caso, potrà essere vantato nei confronti dell'Amministrazione concedente.

L'affidatario provvede alla riscossione dal privato con rilascio di relativa ricevuta fiscale delle somme corrispondenti all'applicazione delle varie voci del tariffario relative alla rimozione e custodia per l'art. 4 co. 1 lett. a), b), c), d) ed e) del presente Capitolato. Tali somme vengono incassate direttamente dal concessionario a titolo di corrispettivo a saldo di ogni onere inerente e conseguente l'effettuazione del servizio. L'Ente non può pertanto essere chiamato dall'affidatario a rispondere per il mancato recupero di propri eventuali crediti connessi al servizio medesimo.

In caso di mancato ritiro da parte dell'avente diritto del veicolo rimosso, la Polizia Locale provvede prontamente all'avvio della procedura prevista dal D.P.R. 13/02/2001 n.189 e ss.mm.ii. al fine di eliminare i veicoli giacenti; nessun onere è dovuto all'affidatario da parte dell'Ente relativamente alle spese di intervento, rimozione e custodia per tali mezzi.

Le tariffe in vigore dovranno essere esposte in luogo facilmente accessibile e visibile al pubblico all'interno del deposito.

Al concessionario è fatto assoluto divieto di applicare tariffe diverse da quelle di cui al presente articolo.

ART. 13 – PARCO AUTOMEZZI

Il servizio di rimozione dovrà essere effettuato esclusivamente con gli automezzi aventi le caratteristiche tecniche definite all'art. 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 ss.mm.ii. e funzionali stabilite all'appendice IV al titolo I del medesimo

D.P.R., nonché in regola con quanto previsto dalla legge per i veicoli adibiti al soccorso stradale.

Il concessionario dovrà essere in possesso esclusivo (proprietà, leasing, contratto di locazione o altra forma di possesso che garantisca la piena e continuativa disponibilità del veicolo in capo al concessionario per tutta la durata dell'affidamento) di almeno tre veicoli adibiti al soccorso stradale che nel pieno rispetto del vigente Codice della Strada siano idonei a effettuare la rimozione di tutti i veicoli di cui all'articolo 47 Codice della strada sia per dimensioni sia per massa complessiva a pieno carico: di tali automezzi almeno un veicolo dovrà essere idoneo a effettuare la rimozione di veicoli aventi massa complessiva superiore a 10 t (autocarri, complessi veicolari, autobus ecc.).

In caso di particolari necessità il concessionario deve essere in grado di fare intervenire tutti i tre veicoli sopra indicati contemporaneamente.

Tutti i veicoli adibiti dovranno stazionare nel medesimo deposito al fine di consentirne un pronto impiego entro il tempo massimo di 10 minuti dalla chiamata.

Il possesso di tutti i sopra citati requisiti dovrà decorrere dalla data di richiesta di partecipazione alla gara.

ART. 14 – DEPOSITERIA

Il concessionario dovrà disporre direttamente, a qualsiasi titolo, di una struttura idonea per la custodia dei veicoli ubicata preferibilmente nel territorio comunale o in mancanza entro massimo 3 km in linea d'aria dal confine territoriale di San Donato Milanese, in una zona raggiungibile dai mezzi di trasporto pubblico con fermata a distanza non superiore a mt 500 di percorso pedonale.

Per disponibilità della rimessa si intende la titolarità in capo al concessionario del diritto di proprietà o di altro idoneo diritto reale di godimento, ovvero di contratto di affitto regolarmente registrato e per una validità non inferiore alla durata della concessione.

Detta struttura avrà le seguenti caratteristiche:

- a) essere raggiungibile con i mezzi pubblici;
- b) avere una capienza tale da consentire il ricovero di almeno 30 veicoli e comunque tale da consentire il ricovero tutti i mezzi rimossi dalla Polizia Locale di San Donato Milanese per tutta la durata dell'affidamento, disposti con vie di accesso ed esodo;
- c) consentire la custodia di qualsiasi tipo di veicolo per dimensione e massa;
- d) essere completamente recintata su quattro lati con recinzione di altezza non inferiore a m.2,5 atta ad impedire intrusioni da parte di terzi;
- e) essere idoneamente illuminata (almeno 5 lux) da un'altezza non inferiore a metri 5;
- f) essere munita di un impianto di raccolta liquidi inquinanti con relative vasche di decantazione per lo stazionamento temporaneo di veicoli danneggiati a seguito di incidente stradale;
- g) oltre a eventuali aree scoperte, dovrà avere una superficie coperta per il ricovero dei veicoli soggetti a deterioramento alle intemperie di almeno 100 mq;
- h) l'area adibita a depositeria dovrà essere distinta da altra eventuale area appartenente allo stesso soggetto destinata a diversa attività (veicoli in attesa di demolizione, riparazioni, smontaggio o altro);
- i) nell'area adibita a deposito non dovranno assolutamente essere effettuate operazioni di

demolizione o di smontaggio dei veicoli;

- k) l'area destinata a deposito ed una fascia di rispetto contigua di almeno 5 metri deve essere mantenuta priva di sterpaglie;
- l) la struttura dovrà risultare espressamente autorizzata dalla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Milano, a norma della Legge n. 689/1981, D.P.R. 22.07.1982 n. 571, D.Lgs. n. 285/1992, nonché D.P.R. 13.02.2001 n. 189 in capo al concessionario;
- m) essere in regola dal punto di vista edilizio/urbanistico;
- n) essere attrezzata di ufficio, per la conduzione del servizio, decorosamente tenuto e fornito di utenza telefonica in grado di garantire l'immediato collegamento con la Centrale Operativa della Polizia Locale e funzionale alla gestione degli incassi a fronte della riconsegna ai proprietari dei veicoli rimossi;
- o) la depositaria dovrà essere dotata di ogni misura di sicurezza prevista dalla vigente normativa, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 81/2008 ss.mm.ii., nonché di adeguata certificazione di prevenzione incendi rilasciata dal competente Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
- p) non dovranno esistere vincoli gravanti sull'area (paesaggistici, archeologici, idrici, etc.);
- q) in caso di depositaria al chiuso dovrà essere prevista una pavimentazione impermeabilizzata del locale e pozzetti di raccolta degli eventuali versamenti con obbligo di svuotamento annuale e smaltimento nelle forme previste dalla vigente legislazione;
- r) nel caso di depositaria all'aperto, sia completamente che con presenza di tettoia, dovrà essere prevista una pavimentazione impermeabilizzata dell'area munita di un sistema di raccolta delle acque meteoriche con trattamento dei primi 5 mm. (disoleatore);
- s) nel deposito dovrà essere assicurata la vigilanza ininterrotta nell'arco delle 24 ore, anche a mezzo impianto di videosorveglianza;

Il possesso di tutti i sopra citati requisiti dovrà decorrere dalla data di richiesta di partecipazione alla gara.

ART. 15 – VERBALE DI RIMOZIONE E REGISTRI

Il personale della Polizia locale, che dispone la rimozione, sarà presente alla stessa e redigerà apposito verbale di ricognizione e di rimozione dei veicoli, consegnandone copia al conducente del carro attrezzi adibito dall'impresa concessionaria al servizio predetto secondo le modalità e conformemente a quanto previsto dagli articoli 354 e 397 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 ss.mm.ii. «Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada».

Tutti gli atti e i registri relativi al servizio di rimozione dei veicoli per i quali l'iter amministrativo sia stato regolarmente definito, devono essere custoditi per 5 anni.

ART. 16 – MODALITÀ DI CONSEGNA DEI VEICOLI E DI OGGETTI PRESENTI ALL'INTERNO DEL VEICOLO

Il concessionario restituirà i veicoli agli aventi diritto, previo versamento delle tariffe determinate con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 7 giugno 2022 al netto del ribasso offerto in sede di gara, conformemente al D.M. 4 settembre 1998, n. 401 ss.mm.ii.

Nel caso in cui il conducente od il proprietario sopraggiungano durante le operazioni di rimozione del veicolo, ai sensi del D.M. 401/1998, con ciò intendendosi il posizionamento sul carro-attrezzi od il posizionamento per il traino e nel caso di blocco del veicolo con attrezzo a chiave applicato alle ruote, quando l'attrezzo è stato posizionato sulla ruota e deve essere

ancora reso operativo il sistema di bloccaggio, è consentita l'immediata restituzione del veicolo stesso previo pagamento:

- a) dell'importo relativo il diritto di chiamata;
- b) dell'importo relativo alle operazioni di carico e scarico del veicolo, che deve essere corrisposto qualora il veicolo soggetto alla rimozione sia stato almeno agganciato o, nel caso di veicolo non soggetto a tale fattispecie, almeno caricato;
- c) dell'indennità chilometrica.

Nel caso in cui il conducente od il proprietario sopraggiungano quando il carro attrezzi è stato chiamato, ma non ancora sopraggiunto, il concessionario avrà diritto a percepire il diritto di chiamata ma il veicolo non potrà essere in alcun modo trattenuto, salvo quanto previsto all'art. 8 lettera C). Le modalità di recupero della relativa somma sono regolate dalle norme del diritto civile.

La riconsegna avverrà successivamente alla redazione di apposito verbale di ricognizione e di consegna facendo uso di modulistica predisposta dall'impresa concessionaria del servizio e preventivamente approvata dal Comando di Polizia Locale.

Nel caso in cui la persona legittimata al ritiro del veicolo intendesse ritirare oggetti giacenti all'interno dello stesso, l'impresa dovrà richiedere la presenza di personale della Polizia Locale che provvederà a redigere, contestualmente al ritiro degli oggetti stessi, i necessari atti.

Il verbale sopra indicato sarà redatto in tre copie, e dovrà essere consegnato all'avente diritto alla restituzione e alla Polizia locale che ha ordinato la rimozione; una copia rimarrà al concessionario.

ART. 17 – BOLLETTARI DI RISCOSSIONE

I bollettari di riscossione saranno stampati a cura dell'impresa concessionaria previa accordi con il Comando della Polizia Locale.

Il Comando di Polizia Locale si riserva la possibilità di procedere, anche a campione, al controllo delle bolle di riscossione della relativa tariffa.

ART. 18 – CAUZIONE

Il Concessionario è tenuto, per la sottoscrizione del contratto, a depositare una cauzione definitiva, il cui importo viene definito nel 10% del valore della concessione nelle modalità indicate all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. L'importo della garanzia può essere ridotto se in sede di gara l'impresa avrà dimostrato il possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee come indicato all'art. 93 del citato D.Lgs. 50/2016.

La cauzione deve essere prestata nelle forme previste dalla legge.

La cauzione definitiva si intende a garanzia:

- dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto;
- dell'eventuale risarcimento di danni, derivanti a qualsiasi titolo dalla gestione;
- del rimborso delle spese che il Comune fosse eventualmente obbligata a sostenere durante l'esecuzione del contratto, a causa di inadempimento delle obbligazioni o cattiva esecuzione del servizio da parte del concessionario. Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Il concessionario è obbligato a reintegrare, entro 15 gg., la cauzione di cui il Comune avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto: l'inottemperanza a tale

richiesta costituisce motivo per procedere alla risoluzione del contratto. La suddetta garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della concedente e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile.

Per ulteriori dettagli si rinvia alle norme vigenti.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto. Lo svincolo verrà autorizzato con apposito atto formale. Tale cauzione sarà restituita all'avente diritto soltanto alla scadenza dell'affidamento e solo successivamente alla verifica di conformità, espletata dal RUP, che accerta la regolare esecuzione delle prestazioni rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e in assenza di contenziosi relativi a richieste di risarcimento danni pervenute da terzi in relazione al presente affidamento.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento da parte del Comune, che aggiudica la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 19 - INTERVENTI A RISCHIO E CARICO DEL CONCESSIONARIO

Nei casi in cui per qualsiasi motivo risultasse impossibile il recupero dal proprietario debitore, delle spese di intervento, rimozione e custodia di veicoli rimossi, tali spese restano definitivamente a carico del concessionario, che nulla può pretendere dall'amministrazione comunale.

In caso di accoglimento del ricorso proposto al Prefetto o al Giudice di Pace contro la sanzione amministrativa e contro la sanzione accessoria della rimozione il concessionario è tenuto al rimborso delle somme eventualmente già versate dal destinatario della sanzione, senza nulla pretendere dall'amministrazione concedente.

ART. 20 - NORME DI RELAZIONE

Il concessionario deve comunicare, al momento dell'affidamento del servizio, il nominativo del responsabile del servizio che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del servizio stesso.

L'aggiudicatario garantirà altresì la reperibilità di un suo supervisore durante gli orari di espletamento del servizio. Ogni segnalazione o contestazione che venga rivolta al responsabile del servizio si considera come effettuata al concessionario.

ART. 21 – ASSICURAZIONE, DANNO VERSO TERZI, RESPONSABILITA' E DISCIPLINA

Il Concessionario si impegna ad assumere la diretta responsabilità civile e penale per quanto afferisce l'attività svolta, nonché eventuali conseguenze dirette e indirette ad essa connesse, esonerando il Comune da qualsivoglia responsabilità. Il concessionario assume la veste del custode con le responsabilità derivanti da tale funzione e con le conseguenze di cui agli articoli 334 e seguenti c.p.

Sono da ritenersi a carico del concessionario gli oneri e i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento del servizio stesso. Il Concessionario sarà responsabile dei danni comunque arrecati a terzi direttamente o indirettamente nell'esercizio delle proprie attività spettanti in forza del presente Capitolato. Pertanto, a garanzia degli adempimenti derivanti dal presente Capitolato, il Concessionario presta al Comune le seguenti garanzie:

- Polizza per Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.), per danni cagionati a terzi a seguito delle attività oggetto dell'affidamento, con massimale unico non inferiore ad Euro 3.000.000,00 per ciascun sinistro;

Tale assicurazione deve prevedere la copertura anche in caso di danni derivanti da proprietà e/o conduzione dell'area di deposito veicoli;

- a cose (compresi i veicoli e le cose a bordo degli stessi) di terzi da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute a qualsiasi titolo;
- a cose (compresi i veicoli e le cose a bordo degli stessi) in consegna e/o custodia e/o deposito e/o detenute a qualsiasi titolo;
- ai veicoli (comprese le cose a bordo degli stessi) bloccati, sollevati, rimorchiati, trasportati, caricati e scaricati, anche a seguito di caduta, sganciamento, collisione o uscita di strada;
- subiti e/o cagionati da persone non in rapporto di dipendenza con l'affidatario, che partecipino alle attività oggetto dell'affidamento a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale.

In tale polizza di assicurazione devono essere inserite le seguenti clausole:

- estensione della qualifica di terzi all'Amministrazione del Comune di San Donato Milanese, ai suoi dipendenti e incaricati;
- rinuncia del diritto di surroga della Compagnia Assicuratrice nei confronti dell'Amministrazione del Comune di San Donato Milanese, dei suoi dipendenti e incaricati.
- Polizza per Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.), con un massimale per sinistro non inferiore ad Euro 3.000.000,00, con un limite per persona non inferiore ad Euro 1.500.000,00; restando inteso che eventuali danni o infortuni non coperti dalle polizze assicurative, le franchigie, gli scoperti e i relativi minimi, rimangono a totale carico dell'affidatario.

La polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio e i terzi e dovrà coprire l'intero periodo del servizio affidato.

Il concessionario si impegna a presentare all'amministrazione comunale copia della polizza, e a presentare, a ogni scadenza annuale della polizza, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa di regolarità amministrativa di pagamento del premio.

L'amministrazione comunale è esonerata espressamente da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell'espletamento del servizio oggetto di questo Capitolato.

Il concessionario solleva il Comune di San Donato Milanese da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per danni subiti al proprio veicolo durante le operazioni di rimozione, trasporto, custodia, riconsegna e per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dalla cauzione definitiva di cui all'art.18 o, qualora insufficiente, tali spese dovranno essere rimborsate dal concessionario.

Resta inteso che la manutenzione e conservazione nonché eventuali riparazioni ordinarie e straordinarie dei mezzi impiegati nell'espletamento del servizio sono a completo carico del concessionario, qualunque sia l'importanza e l'entità delle riparazioni.

ART. 22 – OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

Il Concessionario avrà l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri collaboratori in particolare ed agli altri eventuali soggetti da esso coinvolti, oltre alle norme specificate nel presente Capitolato, anche tutte le disposizioni riportate dalle leggi e dai regolamenti in vigore nonché le ordinanze comunali e degli altri enti competenti.

Il Concessionario garantisce l'accesso ai dati di natura amministrativa ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.

ART. 23 – MODIFICHE

Possono essere apportate modifiche alla presente concessione, nei termini di cui all'art. 175 del D.Lgs. 50/2016, entro il limite massimo del 50% del valore della concessione stessa.

ART. 24 – REVOCA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è risolto nei casi e con le modalità indicate dall'articolo 108 del D.lgs. 50/2016. La concessione verrà risolta di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- abituale deficienza e negligenza nell'espletamento del servizio, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di una qualsiasi delle sue parti;
- eventi di frode o sentenze passate in giudicato, accertate dalla competente autorità giudiziaria;
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria o di un'impresa facente parte del raggruppamento temporaneo;
- inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per almeno un giorno;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T./R.C.O;
- applicazione di almeno due penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse in un semestre;
- omessa integrazione della cauzione definitiva con le modalità e i termini indicati dall'Amministrazione richiedente.

Oltre alle ipotesi di interventi legislativi o regolamentari che impongono tale scelta, costituiranno cause di risoluzione anticipata del contratto i seguenti casi:

- ritardo nell'inizio del servizio, nei modi e termini previsti dal presente Capitolato;
- mancata esecuzione con piena efficienza da parte dell'impresa, previamente affidata per iscritto, dell'avanzata richiesta di rimozione;
- aumento non autorizzato delle tariffe;
- cessione del servizio;
- a seguito di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo;

L'anticipata risoluzione è dichiarata unilateralmente dal Comune a mezzo PEC inviata

all'impresa concessionaria e produrrà effetti a decorrere dal 15° giorno successivo al ricevimento, senza che si produca in favore dell'impresa concessionaria diritto alcuno al rimborso di quanto anticipatamente pagato, a qualsivoglia titolo, per il periodo residuo della concessione.

Contro la declaratoria di risoluzione è ammesso il ricorso agli organi competenti. Resta salvo ed impregiudicato il risarcimento dei danni.

Qualora l'estinzione anticipata sia dovuta a inadempimenti del concessionario, essa comporta l'incameramento della cauzione, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento dei danni ulteriori.

Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi la concessione in danno del concessionario.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Verificandosi l'ipotesi di cui al comma precedente, l'amministrazione si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all'aggiudicazione al secondo classificato, fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni, con eventuale rivalsa sulla cauzione definitiva prestata.

La concessione può altresì essere revocata per esigenze di pubblico interesse.

ART. 25 – ESECUZIONE D'UFFICIO

In caso di interruzione totale o parziale del servizio di cui al presente capitolato, qualsiasi ne sia la causa, anche di forza maggiore e ivi compreso lo sciopero delle maestranze, il Comune avrà facoltà di provvedere alla gestione del servizio medesimo, sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato la circostanza, sia direttamente che indirettamente, a rischio e spese dell'impresa concessionaria, avvalendosi, eventualmente, anche dell'organizzazione dell'impresa e ferme restando a carico della stessa tutte le responsabilità derivanti dall'avvenuta interruzione.

ART. 26 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE – SOSPENSIONE CONTRATTO

È da considerarsi "causa di forza maggiore" ogni evento non cagionato dal concessionario stesso, che non può essere previsto o prevedibile, né rimosso, con l'uso dell'ordinaria diligenza e che influisca in modo sostanziale sulla capacità di adempiere alle obbligazioni nascenti dal presente Capitolato, rendendo inefficace qualsiasi azione dell'obbligato diretta ad eliminarla.

A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano nella suddetta fattispecie: atti di guerra, sabotaggi, insurrezioni, pubblici disordini, esplosioni, incendi, alluvioni, catastrofi, epidemie o altre calamità naturali, azioni o decisioni delle Autorità amministrative, sanitarie e giudiziarie pubbliche centrali o locali, quali revoche delle autorizzazioni, sequestri, provvedimenti di sospensione dell'attività, restrizioni agli scambi commerciali, embarghi.

Il concessionario che intenda avvalersi della causa di forza maggiore deve necessariamente adempiere agli obblighi informativi applicabili verso la Stazione appaltante, anche in virtù del principio di buona fede contrattuale ex articolo 1375 del codice civile, ed in particolare deve comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante tramite posta elettronica certificata l'evento, la sua importanza agli effetti dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, le circostanze che rendono impossibile l'adempimento, i dovuti elementi probatori ed esplicativi, con particolare riferimento alle azioni intraprese per evitare o superare la causa

impedente e per mitigare gli effetti negativi dell'impossibilità e la sua durata.

La valutazione è condotta dal RUP, tenendo in considerazione tutte le circostanze del caso concreto, tra cui il momento della sottoscrizione del contratto, l'oggetto della prestazione, i termini previsti per l'adempimento, la possibilità di applicare misure idonee a superare la situazione di impossibilità da parte del concessionario. Il Direttore dell'esecuzione e/o il Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione, su richiesta del RUP, provvedono tempestivamente ad esaminare le circostanze e le ragioni a sostegno delle cause di forza maggiore che rendono difficoltosa l'esecuzione del contratto e redigono apposita relazione conclusiva dell'istruttoria, anche con l'acquisizione di documentazioni e atti probatori, contenente l'esito delle valutazioni e l'eventuale proposta di:

- sospensione del contratto per il tempo strettamente necessario, nel rispetto delle indicazioni riportate nell'articolo 107 del codice dei contratti pubblici;
- rinegoziare i termini concordati per l'adempimento del contratto;
- altre azioni ritenute necessarie.

Il RUP sulla base della relazione del Direttore dell'esecuzione e/o del Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione assume gli atti nei limiti della propria competenza ovvero propone alla Stazione Appaltante l'assunzione dei provvedimenti necessari.

Resta inteso che, al verificarsi dei suesposti presupposti, nessun inadempimento e/o responsabilità neppure per ritardo potrà essere imputato al concessionario pertanto è esclusa l'applicazione delle penali e della risoluzione contrattuale per grave inadempimento di cui all'art.108 c. 3 del D. Lgs. 50/2016.

La cessazione dell'impedimento derivante della causa di forza maggiore dovrà essere tempestivamente segnalata dal concessionario alla Stazione appaltante tramite posta elettronica certificata.

Qualora la durata dell'impedimento appellato abbia una durata effettiva o presunta tale da intaccare gli interessi delle parti all'esecuzione del contratto, anche per parti dello stesso, ciascuna delle parti avrà diritto a risolvere il contratto, previa comunicazione all'altra parte entro un termine di *120 giorni*. Trascorso detto termine, al permanere dell'impedimento le parti, di comune accordo, potranno comunque consensualmente risolvere il contratto.

ART. 27 - ECCESSIVA ONEROSITA' SOPRAVVENUTA - RINEGOZIAZIONE – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora sopraggiungano fatti straordinari e imprevedibili, non imputabili né alla Stazione Appaltante né al concessionario, che rendano eccessivamente onerosa l'esecuzione del servizio da parte del concessionario, si potrà procedere alla rinegoziazione delle condizioni di esecuzione del servizio. A tal fine, il concessionario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante di tali fatti tramite posta elettronica certificata.

La Stazione Appaltante e il concessionario potranno rinegoziare le condizioni contrattuali, formulando proposte idonee a ristabilire l'equilibrio delle prestazioni. Qualora non si raggiunga un accordo tra le parti, l'Appaltatore può richiedere alla Stazione Appaltante la risoluzione del presente contratto, fatte salve le prestazioni già eseguite.

La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto.

ART. 28 - FALLIMENTO, SUCCESSIONE E CESSIONE DELL'IMPRESA

Il Comune, in caso di fallimento del concessionario o di liquidazione coatta o concordato

preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 21, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per la concessione del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario concessionario.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario concessionario in sede in offerta.

La concessione si intende risolta in caso di fallimento, anche a seguito di concordato preventivo, dell'impresa aggiudicataria. In caso di decesso del titolare dell'impresa aggiudicataria l'amministrazione può consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale da parte degli eredi e dei successori oppure, a suo insindacabile giudizio, dichiarare con provvedimento amministrativo risolto l'impegno assunto dal de cuius. Il consenso scritto dell'amministrazione è analogamente necessario per il prosieguo del rapporto contrattuale in caso di cessione, fusione, incorporazione, trasformazione dell'azienda.

Nei raggruppamenti di imprese, nel caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, di interdizione o inabilitazione del titolare, l'amministrazione ha facoltà di recedere dal contratto o di proseguirlo con altra impresa del gruppo o altra impresa, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, alla quale sia stato conferito, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza da parte delle singole imprese facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara e designata quale capogruppo.

Tale mandato deve risultare da scrittura privata autenticata; la procura è conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo.

ART. 29 - RECESSO

Ai sensi dell'articolo 21—sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii., il Comune può recedere dal contratto:

- 1) per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
- 2) laddove il concessionario, pur dando corso all'esecuzione del servizio, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.

Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti normativi o regolamentari ovvero di pubbliche autorità che esercitano il controllo sul servizio oggetto di questo Capitolato non siano suscettibili di inserimento automatico nel contratto, ovvero qualora per effetto di provvedimenti di pubbliche autorità o altri eventi a essi conseguenti vengano meno o risultino modificati i presupposti considerati dalle parti per la determinazione delle condizioni tecnico — economiche contrattualmente pattuite in modo da incidere sostanzialmente sull'equilibrio delle rispettive prestazioni, le parti provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative, sul presupposto di un equo temperamento dei relativi interessi, al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di una parte all'altra; in difetto di accordo entro tale termine, la parte che vi abbia interesse può recedere.

Il recesso è comunicato a mezzo PEC da parte della Comune al concessionario — per le ipotesi previste al punto 1 — e dalla parte che vi abbia interesse — per l'ipotesi prevista al punto 2 — con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi.

In caso di recesso, al concessionario non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

Il recesso di cui al comma 1, punto 2), determina l'escussione integrale della cauzione definitiva

ART. 30 – PENALITA'

Le irregolarità e le inadempienze dovranno essere previamente contestate a mezzo PEC con l'indicazione di un termine non superiore a 24 ore per la presentazione delle eventuali giustificazioni che saranno valutate per comminare le penali.

Qualora il RUP o suo delegato riscontri una delle violazioni al presente Capitolato di seguito elencate si potrà procedere all'applicazione delle relative penali:

- euro 100,00 in caso di inosservanza dell'obbligo di tenere ben visibile le tariffe in vigore nel luogo di custodia;
- euro 100,00 in caso di ritardo ingiustificato nell'esecuzione del servizio rispetto ai tempi di intervento previsti dal presente Capitolato e/o ai tempi di intervento indicati dal concessionario nell'offerta, fatto salvo il caso di forza maggiore da dimostrarsi a carico del Concessionario;
- euro 250,00 in caso di grave imperizia o negligenza nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato;
- euro 250,00 in caso di omesso rilascio della ricevuta di pagamento;
- euro 300,00 in caso di applicazione di tariffe diverse da quelle stabilite nel presente documento.

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da formale contestazione a mezzo PEC dell'inadempienza, alla quale il concessionario avrà facoltà di presentare proprie controdeduzioni entro il termine di giorni 8 dalla notifica.

Il relativo importo dovrà essere versato, nella cassa comunale, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'addebito. In mancanza, il relativo importo sarà prelevato dalla cauzione definitiva.

In ogni caso in cui il Comune incameri in tutto o in parte la cauzione definitiva, essa dovrà essere integrata pena la risoluzione del contratto di cui all'art. 24 del presente Capitolato.

Ai sensi dell'art. 1382 c.c., si prevede espressamente che in ogni caso l'applicazione delle penali non esclude la risarcibilità del danno ulteriore.

ART. 31 – REFERENTI

Il Concessionario è tenuto a nominare un referente per la gestione dei rapporti in merito all'applicazione delle disposizioni del presente Capitolato e si impegna a comunicare eventuali successive variazioni.

Il Comune, a sua volta, nominerà un referente quale direttore dell'esecuzione del contratto, per la verifica dell'esecuzione dello stesso contratto e per la gestione dei rapporti con il Concessionario.

ART. 32 – CONTROLLO

Al RUP o ad altro soggetto dallo stesso delegato, compete la vigilanza e il controllo sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte dal concessionario, mediante costante verifica sull'organizzazione e sullo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, anche attraverso espliciti e formali strumenti di verifica e valutazione utili a un monitoraggio accurato dell'andamento del servizio.

Appartiene alla sfera di attribuzione del RUP indicare al coordinatore dell'impresa modalità operative e tempi di adeguamento rispetto alle non conformità rilevate.

Il concessionario è tenuto a fornire agli incaricati del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo, altresì, che il personale preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al servizio.

Il Comando Polizia Locale ha facoltà di verificare in ogni momento il regolare funzionamento del servizio e la regolarità della custodia. A tal fine il concessionario deve consentire al personale appositamente incaricato dal Comune il libero accesso ai locali dell'impresa.

ART. 33 – ESECUZIONE IN DANNO

Ferma restando l'applicazione delle penali, il Comune ha facoltà, in caso di inadempimento o di ritardo del concessionario, di fare eseguire da altra impresa gli interventi non puntualmente o non esattamente eseguiti da quest'ultimo, addebitandogli le spese.

ART. 34 – PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO

Il personale utilizzato dal concessionario, in numero non inferiore a tre unità, dovrà essere specializzato, con esperienza nel settore.

Il personale addetto al servizio deve essere dipendente ed amministrato dalla ditta concessionaria ed essere in possesso della patente di guida valida ed idonea per condurre tutti i tipi di automezzi in dotazione e munito di certificazione di abilitazione alla rimozione di veicoli ibridi ed elettrici, nonché in regola con le prescrizioni previdenziali, assicurative e similari.

Gli oneri conseguenti sono ad esclusivo carico della ditta stessa, la quale s'impegna altresì ad osservare tutte le normative antinfortunistiche vigenti.

Il concessionario dovrà comunicare all'amministrazione, prima della stipula del contratto, le generalità e la documentazione (patente, contratto, abilitazioni ecc..) del personale che intende impiegare.

L'amministrazione potrà richiedere, motivandone la causa, la sostituzione del personale che sia risultato inadatto all'espletamento del servizio. In tal caso il concessionario dovrà provvedervi entro il termine massimo di tre giorni, senza che ciò possa costituire un maggior onere.

Il concessionario si impegna a garantire la sostituzione puntuale del personale assente per malattia, ferie, permesso o altro in modo tale da garantire in ogni caso la continuità del servizio alle condizioni previste dal presente Capitolato.

Il concessionario dovrà limitare al massimo l'avvicendamento del personale nei vari posti di lavoro e dovrà in ogni caso comunicare al Comune ogni variazione che dovesse intervenire nel corso del periodo previsto dalla presente concessione.

Il Comune di San Donato Milanese resta estraneo a tutti i rapporti tra il concessionario ed i suoi dipendenti e con i suoi eventuali fornitori e terzi in genere.

Tutti i requisiti di cui al presente articolo devono sussistere al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara.

ART. 35 – INFORTUNI, DANNI E RESPONSABILITÀ

Il concessionario risponderà in ogni caso direttamente dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la causa o la natura, derivanti dalla propria attività, restando inteso che

rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati senza diritto a compenso alcuno, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità civile e penale.

ART. 36 – OSSERVANZA DELLE NORME IN TEMA DI LAVORO, PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

L'impresa è tenuta all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro nonché nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme vigenti in materia di personale o che saranno emanate nel corso della concessione, restando fin d'ora l'Amministrazione comunale esonerata da ogni responsabilità al riguardo.

L'impresa concessionaria è pertanto obbligata ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, soci, condizioni contrattuali e retributive, derivanti dall'applicazione integrale del CCNL sottoscritto dalle parti più rappresentative a livello nazionale, corrispondente ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali, come da tabelle emanate dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, o, in loro assenza, sottoscritte dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie dello stesso CCNL.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso in cui questa non sia aderente ad una delle parti stipulanti il contratto ovvero receda da esse.

ART. 37 – ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

Il concessionario è tenuto all'osservanza delle norme sancite dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ed assicura che nella formulazione della propria offerta ha tenuto conto degli obblighi connessi alla sicurezza e protezione dei lavoratori, nel rispetto, delle norme in materia di sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

L'impresa, inoltre, dovrà far pervenire, entro 20 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto, e in ogni caso prima dell'inizio del servizio, la seguente documentazione:

- nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) nonché nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), così come previsti dal D. Lgs. n. 81/2008;
- dichiarazione che i dipendenti sono formati per l'attività lavorativa che svolgono e informati dei rischi legati all'attività lavorativa, così come previsto dal D. Lgs. n. 81/2008;
- elenco degli eventuali dispositivi antinfortunistici (DPI) in dotazione per eseguire i servizi di cui al presente appalto;
- prima della firma del contratto l'appaltatore dovrà presentare il documento di valutazione dei rischi (DVR) relativo all'attività oggetto dell'appalto, così come previsto dal D. Lgs. n. 81/2008.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 26, comma 1, lettera b) del Testo Unico della Sicurezza, il DUVRI redatto dalla stazione appaltante riporta la comunicazione informativa sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui dovranno operare i lavoratori del concessionario e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate.

Il concessionario si impegna ad osservare, all'interno delle strutture ove si svolge il servizio in oggetto, tutte le norme di sicurezza previste dal DUVRI redatto dalla Stazione Appaltante.

Nel contratto oggetto della procedura di cui trattasi, il costo per i rischi di interferenza è quantificato in euro 100,00, come meglio relazionato nell'allegato al DUVRI.

ART. 38 – SUBAPPALTO E CESSIONE CONTRATTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione della concessione. La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera.

Il concorrente indica, all'atto dell'offerta, le parti del servizio che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione concedente dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

ART. 39 – STIPULA CONTRATTO

Il Concessionario si obbliga a stipulare il contratto alla data che sarà comunicata dal Concedente.

Ove entro la suddetta data il Concessionario non ottemperi alla presentazione della cauzione definitiva, delle polizze assicurative e della documentazione richiesta, o non si sia presentato, senza giustificato motivo, alla stipula del contratto nel giorno all'uopo stabilito, il Concedente ha la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione. In tal caso il Concedente può aggiudicare la concessione al concorrente che segue la graduatoria, previa acquisizione della documentazione di rito, ed addebitare eventuali ulteriori spese conseguenti alla nuova aggiudicazione al Concessionario individuato inizialmente.

Il contratto verrà stipulato nella forma di contratto pubblico e sarà redatto e sottoscritto in modalità elettronica con firma digitale. Pertanto il contraente se non in possesso di firma digitale dovrà dotarsi della stessa in tempo utile per la sottoscrizione del contratto stesso.

Sono a carico del Concessionario eventuali spese connesse alla stipula del contratto.

ART. 40 – AVVIO DEL SERVIZIO IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'adozione di apposito provvedimento dirigenziale anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale.

ART. 41 – VARIANTI

Le offerte migliorative formulate in sede di gara costituiscono variante ammessa alle condizioni stabilite dal presente Capitolato secondo i criteri stabiliti dall'art. 95, comma 14, del Codice.

Sono altresì ammesse le varianti al contratto nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 175 del Codice qualora autorizzate dal RUP.

ART. 42 – REVISIONE PREZZO

Ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., al termine del 2° anno di attività sarà possibile chiedere la revisione prezzo unicamente in misura non superiore all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati noto al 31 dicembre dell'anno precedente (come disposto dal D.M. 401/98).

L'Amministrazione Comunale, dopo aver verificato la richiesta di revisione prezzo, sulla base della documentazione prodotta dalla concessionaria, potrà autorizzarla con atto di determinazione e solo dopo tale atto potranno essere emesse le fatture con il nuovo importo.

ART. 43 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Le notizie relative all'attività oggetto del presente Capitolato, comunque venute a conoscenza

del personale dell'impresa aggiudicataria nell'espletamento del servizio, sono coperte dall'obbligo di riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte dell'impresa o da parte dei collaboratori dalla stessa per fini diversi da quelli previsti nel presente Capitolato.

ART. 44 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E LOTTA ALLA DELINQUENZA MAFIOSA

Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ss.mm.ii. In particolare, si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi all'oggetto del presente Capitolato. A tal fine l'impresa concessionaria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ss.mm.ii., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

Il concessionario s'impegna a dare immediata comunicazione all'ente e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Milano — della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora il concessionario non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 ss.mm.ii. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento del concessionario e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione della concessione in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

ART. 45 – OBBLIGHI IN TEMA DI "LEGGE ANTICORRUZIONE"

In sede di sottoscrizione del contratto il concessionario deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ss.mm.ii. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di San Donato Milanese che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti del concessionario, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego e di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

ART. 46 – CLAUSOLA EX ART. 20 COMMA 3 DEL D.P.R. 16.4.2013, N° 62 (REGOLAMENTO RECANTE CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI, A NORMA DELL'ART. 54 DEL DECRETO L.VO 30.3.2001, N° 165).

Il concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei

dipendenti della Città di San Donato Milanese.

Il concessionario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti. Il codice di comportamento dei dipendenti della Città di San Donato Milanese è reperibile al seguente link:

<https://servizi.comune.sandonatomilanese.mi.it/L190/sezione/show/15715?sort=&search=&idSezione=15681&activePage=&>

La violazione di tali obblighi può costituire causa di risoluzione del contratto. Il RUP, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al contraente il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero insufficienti, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 47 – DOMICILIO DIGITALE

Il concessionario deve eleggere il proprio domicilio digitale. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra concedente e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC indicato, ai sensi dell'art. 79, comma 5-bis del Codice e dell'art. 6 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Ufficio, diversamente l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

ART. 48 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, in linea con le recenti disposizioni normative e con il Regolamento Europeo sulla Privacy UE 2016/679 – GDPR, cui si rinvia per quant'altro inerente al trattamento dei dati personali per la concessione oggetto del presente Capitolato speciale.

ART. 49 – NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DATI

Il concessionario sarà nominato responsabile esterno del trattamento dati ai sensi degli art. 28 e 29 del Regolamento Europeo sulla Privacy UE 2016/679 –GDPR. Lo stesso dovrà pertanto, di conseguenza, provvedere alla nomina degli incaricati del trattamento dei dati personali e comunicare i nominativi all'Amministrazione.

ART. 50 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del contratto, il Foro competente è quello di Milano.

ART. 51 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è il Comandante del servizio autonomo di Polizia Locale.

ART. 52 – DISPOSIZIONE FINALE

Il presente Capitolato disciplina i rapporti tra il Comune e il Concessionario sulla base della normativa vigente, alla quale le parti fanno espresso rinvio per tutti gli aspetti non specificatamente previsti o disciplinati.